



Spett.le **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
Servizio Territoriale Agricoltura Caccia Pesca
di Bologna e Ferrara
PEC **stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it**

Spett.le **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
Servizio Territoriale Agricoltura Caccia Pesca
di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna
PEC **stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it**

Spett.le **PROVINCIA DI RAVENNA, Corpo di Polizia Provinciale**
PEC **provra@cert.provincia.ra.it**

Spett.le **PROVINCIA DI FERRARA, Corpo di Polizia Provinciale**
PEC **provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it**

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2023-2024. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PRE-APERTURA NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA

Preso atto:

- della recente Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna n. 00543 del 07/09/2023, che comporterà un adeguamento di alcuni contenuti del vigente Calendario Venatorio da parte della Regione Emilia-Romagna.

Considerato che:

- il "Regolamento di settore per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione G.R. n. 1520/2022 all'art. 4 "Periodi, giornate e orari di caccia nelle aree contigue" cita testualmente:
"4.1 La stagione venatoria inizia (3° domenica di settembre) e termina (31 gennaio) come da Calendario venatorio regionale vigente. Nei siti di Rete Natura 2000 valgono le Misure di Conservazione generali e specifiche previste dalle norme sovraordinate e in particolare: è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*). 4.2 L'esercizio venatorio alle specie faunistiche nelle aree contigue sarà consentito, nei limiti della stagione venatoria stabiliti dal Calendario venatorio regionale e fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento, nelle giornate di giovedì, sabato e domenica per il territorio ferrarese e di lunedì, giovedì, sabato e domenica per il territorio ravennate, secondo orari giornalieri che prevedono una chiusura anticipata rispetto a quelli del restante territorio regionale nei casi di seguito indicati. Fa eccezione la zona umida o valliva "Valli Meridionali di Comacchio", ricadente in Comune di Ravenna di cui al p.to 7.12, nella quale l'esercizio venatorio sarà consentito negli orari e nelle giornate di giovedì, sabato e domenica. Nei siti Rete Natura 2000 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, corrispondenti a giovedì e domenica. 4.3 Nelle aree contigue ricadenti nei diversi Sub-comprensori è sempre vietato recarsi a scopo venatorio nei terreni, e comunque nei siti prescelti di caccia, prima dell'orario prestabilito dal Calendario venatorio vigente, fatti salvi i casi espressamente indicati dal presente Regolamento o dal medesimo Calendario. Per la predisposizione o il raggiungimento/abbandono del sito, è consentito l'accesso da un'ora prima fino ad un'ora dopo, con fucile scarico e in busta o smontato, e il/i cane/i

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
come a riserva insersita

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)



al guinzaglio. 4.4 In tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, presenti all'interno dei siti Rete Natura 2000 è comunque vietata l'attività venatoria dopo le ore 14:30 qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio. Tale limitazione è riferita alla sola attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica. 4.5 Le giornate di caccia effettuate all'interno delle aree contigue debbono essere segnate obbligatoriamente sul tesserino regionale di caccia controllata nelle forme in esso indicate, e sono considerate valide ai fini del conteggio del numero massimo di giornate per ogni settimana consentita dal Calendario venatorio vigente. 4.6 Nelle aree pinetali, ricadenti nel Sub-Comprensorio n. 4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia", la stagione venatoria ha inizio la 2° domenica di ottobre e termina secondo il Calendario venatorio regionale; l'attività venatoria è consentita esclusivamente in forma vagante con l'uso di non più di 2 (due) cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle seguenti modalità ed orari: - lunedì, giovedì e domenica, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 13.00; solo per i mesi di novembre, dicembre e gennaio, limitatamente alla giornata di giovedì, l'attività venatoria terminerà negli orari previsti dal Calendario venatorio regionale vigente. 4.7 Nelle Aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) classificate a zone vallive, sono consentite non più di 2 (due) giornate non consecutive per ogni settimana, a norma delle specifiche Direttive regionali vigenti. Le giornate potranno essere n.3 in applicazione dell'art.6, comma 3, lettera c, della L.R. n.3 del 31 luglio 2020 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022". 4.8 Nel Sub-Comprensorio n. 1 "Codigoro-Mesola-Goro", nel Sub-Comprensorio n. 2 "Comacchio" e nel Sub-Comprensorio n. 3 "Argenta", ricadenti in provincia di Ferrara, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla fauna migratoria è consentito a partire dall'orario previsto dal Calendario venatorio regionale vigente, e come esplicitato di seguito: - dalla 3° domenica di settembre e per tutto il periodo consentito dal calendario venatorio vigente, nelle medesime giornate in cui è prevista la chiusura alle ore 13:00 per il restante territorio regionale (nel caso specifico per la fauna stanziale), l'attività venatoria dovrà terminare, in tutte le sue tipologie previste, alle ore 12:00; - nel periodo successivo, e fino alla data del 31 gennaio, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 16:30. 4.9 Nel Sub-Comprensorio n.4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia" in provincia di Ravenna, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle specie faunistiche acquatiche è ammesso a partire dal 1° giorno di ottobre. 4.10 Nelle aree vallive, ricadenti nel Sub-Comprensorio n.4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3° domenica di settembre e 31 gennaio) nelle seguenti modalità ed orari: - lunedì, giovedì, sabato e domenica, a partire dall'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente, fino alle ore 16.00. 4.11 Nelle aree agricole, ricadenti nel Sub-Comprensorio n°4 "Ravenna-Alfonsine-Cervia", la stagione venatoria ha inizio e termina secondo il Calendario venatorio regionale (rispettivamente 3° domenica di settembre e 31 gennaio) nelle seguenti modalità ed orari: - lunedì, giovedì, sabato e domenica, secondo l'orario consentito dal Calendario venatorio regionale vigente. 4.12 Nell'area denominata "Canale Circondariale Mezzano" ricadente nel Sub-Comprensorio n.2 "Comacchio", sarà consentito l'esercizio venatorio nelle seguenti modalità ed orari: - da inizio ottobre e per tutto il periodo consentito dal calendario venatorio vigente, nelle medesime giornate in cui è prevista la chiusura alle ore 13:00 per il restante territorio regionale, l'attività venatoria dovrà terminare alle ore 12:00; - nel periodo successivo, e fino alla data del 31 gennaio, l'attività venatoria dovrà terminare sempre alle ore 13:00. 4.13 Al fine di garantire una maggiore tutela della fauna selvatica, delle produzioni agricole, dell'attuazione dei programmi di gestione ambientale, sviluppo e fruizione turistica od altre esigenze di pubblico interesse, il Comitato Esecutivo può adottare ulteriori provvedimenti limitativi."

Con la presente si comunica che, stando alla regolamentazione di settore vigente, all'interno del territorio ricadente in area contigua del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, nello specifico del Sub-comprensorio n°1 (FE21) "Codigoro-Mesola-Goro", del Sub-comprensorio n°2 (FE22) "Comacchio", del Sub-comprensorio n°3 (FE23) "Argenta" e del Sub-comprensorio n°4 (RA21) "Ravenna-Alfonsine-Cervia", le pre-aperture non sono possibili.

Distinti saluti.

Per IL DIRETTORE
Dott. Massimiliano Costa
Dott.ssa Elena Cavalieri

(DELEGA DETERMINAZIONE n° 235 del 12/09/2023)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
uomo e natura insieme

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)